

COMUNE DI LONGIANO
Imposta Unica Comunale I.U.C.
COMPOSTA DA : IMU - TASI - TARI

IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SOGGETTI INTERESSATI : Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

IMMOBILI INTERESSATI : Fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e abitazioni principali (solo categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e pertinenze della stessa se accatastate C2, C6 e C7).

ABITAZIONE PRINCIPALE

Anche per il 2018 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze);

COMODATI

L'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la lettera 0a) che prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU per:

- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti, nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

(Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale **Risoluzione del 17/02/2016, n. 1**, chiarimenti in ordine alle modalità applicative relative all'IMU per i comodati.

L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di abitazione principale:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

□ dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai fini dell'applicazione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti, nel modello di dichiarazione;

TERRENI AGRICOLI

Esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Il c. 13 della L.n. 208/2015 stabilisce che *«a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 D.Lgs 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Mef n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

Dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria:

□ **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni "merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, c.9-bis, D. L. n. 201/2011). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita denuncia, utilizzando il modello ministeriale;

□ **i fabbricati rurali ad uso strumentale** - c. 8 art.13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013);

IMU 2018 – Quota d'imposta a favore dello Stato

Anche per l'anno 2018 è confermato il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato.

La Legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità") stabilisce che è riservato allo Stato solo il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011. Conseguentemente:

- per gli immobili classificati nel gruppo catastale D si calcola l' imposta allo 0,76% e deve essere versata allo Stato;
- per gli immobili diversi da quelli in categoria D l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.

ALIQUOTE 2018

Per il calcolo del dovuto IMU per l'anno 2018 restano valide le aliquote e le detrazioni 2016, approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 11/04/2014

0,76 per cento aliquota base

0,45 per cento Abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9)

Detrazione € 200,00

QUANDO SI VERSA: 18/06/2018 per acconto e/o unica soluzione 17/12/2018 per il saldo.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA: I contribuenti in possesso dei dati catastali possono effettuare autonomamente il calcolo dell'Imposta consultando il sito internet del comune www.comune.longiano.fc.it. Nel sito stesso è attivo il link <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=E675> che consente il calcolo dell'Imposta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

SOGGETTI INTERESSATI: Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

IMMOBILI INTERESSATI: Fabbricati, aree fabbricabili.

Dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette a TASI le abitazioni principali (ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, per le quali continua ad essere dovuta l'IMU) e le relative pertinenze.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e comunque il Comune di Longiano con norma regolamentare, art. 7, ha previsto l'esenzione **“Sono esenti dal versamento della Tasi le abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero”**;

Il Comune di Longiano ha, inoltre, considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

NON SI APPLICA ai terreni agricoli.

SI APPLICA ai fabbricati rurali strumentali

BASE IMPONIBILE: è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ALIQUOTE 1,00 per mille fabbr. rurali strumentali 2,00 per mille tutti gli altri immobili e aree

CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo, la restante parte (80%) è corrisposta dal titolare del diritto reale. I contribuenti in possesso dei dati catastali possono effettuare autonomamente il calcolo dell'Imposta consultando il sito internet del comune www.comune.longiano.fc.it. Nel sito stesso è attivo il link <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=E675> che consente il calcolo dell'Imposta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

QUANDO SI VERSA: 18/06/2018 per acconto e/o unica soluzione - 17/12/2018 per il saldo

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, lo stesso con cui si effettua la dichiarazione IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

TARI – TASSA SUI RIFIUTI URBANI

SOGGETTI INTERESSATI: Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno la TARI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

IMMOBILI INTERESSATI: locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

BASE IMPONIBILE: superfici calpestabili, in assenza di variazioni rimangono valide le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

TARIFFE: con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018 sono stabilite e ripartite tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base della classificazione in categorie delle attività.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: Il Comune invia l'avviso di pagamento a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati del tributo con indicazione del tributo, delle scadenze e allegando il modello pre-compilato F24. Consultando il sito internet del comune www.comune.longiano.fc.it, sezione Servizi Finanziari, personale, tributi, è possibile visionare regolamenti e delibere applicative.

QUANDO SI VERSA: 30 giugno - 30 settembre – 31 dicembre 2018

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini dei precedenti prelievi fiscali sui rifiuti.

L'Ufficio TARI del Comune, al quale rivolgersi per informazioni, iscrizioni e variazioni, è ubicato in Piazza Tre Martiri 8, adiacente all'ingresso principale del Municipio.

(Il martedì- giovedì- venerdì mattina dalle ore 9,00 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00); tel. 0547666499; ica.longiano@icatributi.it

Ufficio Tributi del Comune di Longiano Tel. 0547-666453 0547-666444
e-mail: tributi@comune.longiano.fc.it; f.righini@comune.longiano.fc.it

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari
Dott. Fabio Righini**